

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 maggio 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la documentazione agli atti acquisita nel corso del procedimento istruttorio I772 relativa all'esistenza di una presunta intesa tra alcune società attive nel settore della produzione e commercializzazione di calcestruzzo in provincia di Belluno e Venezia;

VISTE le informazioni in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. PREMESSA**

1. L'Autorità, nello svolgimento della propria attività istituzionale, è venuta in possesso di documentazione idonea a far ipotizzare l'esistenza di due concertazioni tra alcuni produttori di calcestruzzo operanti nella Regione Veneto. Tali imprese avrebbero partecipato a due intese aventi ad oggetto il coordinamento del proprio comportamento commerciale ed, in particolare, delle condotte di prezzo e dei volumi venduti, nonché la ripartizione della clientela. Tale coordinamento sarebbe stato gestito dalla società di servizi Intermodale S.r.l. ("Intermodale").

2. Per la zona di Caorle/Jesolo/San Donà del Piave (tavolo cd. Venezia "Mare") vi sarebbe stata una concertazione a partire dal marzo 2010 e fino a fine 2012. Le imprese coinvolte, oltre ad Intermodale, sarebbero state

General Beton Triveneta S.p.A., Superbeton S.p.A., Calcestruzzi Mosole S.r.l., Jesolo Calcestruzzi S.r.l. e Ilsa Pacifici Remo S.p.A..

3. Per la zona di Belluno, invece, la concertazione avrebbe avuto luogo nel corso del 2013 (da marzo a dicembre) e le imprese coinvolte, sempre oltre ad Intermodale, sarebbero state Superbeton S.p.A., Calcestruzzi Dolomiti S.p.A. e F.lli Romor S.r.l..

## **II. LE PARTI**

4. General Beton Triveneta S.p.A. (“General Beton”), società attiva nella commercializzazione di materiali per l’edilizia, parte del gruppo Tonon. General Beton ha sede in Veneto ed il capitale sociale è pressoché interamente detenuto dall’Impresa Tonon S.p.A. nonché da persone fisiche della famiglia Tonon.

5. SuperBeton S.p.A. (“SuperBeton”), parte del gruppo Grigolin, produce una vasta gamma di prodotti per l’edilizia tra i quali calcestruzzi preconfezionati, cemento, sabbia e ghiaia e conglomerati bituminosi nonché riciclato proveniente dal recupero dell’attività di demolizione di edifici. Il capitale sociale è interamente detenuto da persone fisiche della famiglia Grigolin.

6. Intermodale, società di consulenza che eroga servizi nell’ambito tecnologico, qualità e sicurezza, nonché svolge ricerche di mercato per società operanti nel settore della commercializzazione di materiali per l’edilizia. La società ha sede in provincia di Pordenone. Il capitale sociale è detenuto da due persone fisiche.

7. Calcestruzzi Mosole S.r.l. (“Calcestruzzi Mosole”), società attiva nella commercializzazione di materiali per l’edilizia, con sede in Veneto, in provincia di Treviso, il cui capitale sociale è detenuto dalla società Mosole S.p.A. e da due persone fisiche, rappresentanti della famiglia Mosole.

8. Jesolo Calcestruzzi S.r.l. (“Jesolo Calcestruzzi”), società attiva nella commercializzazione di materiali per l’edilizia, con sede in Veneto in provincia di Venezia il cui capitale sociale è detenuto dalla società Ilsa Pacifici Remo S.p.A., dalla società Ge.Pa. S.r.l. e da una persona fisica.

**9.** Ilsa Pacifici Remo S.p.A. (“Ilsa Pacifici”), società attiva nella commercializzazione di materiali per l’edilizia, con sede in Veneto in provincia di Venezia, il cui capitale sociale è detenuto da due persone fisiche, rappresentanti della famiglia Pacifici.

**10.** Calcestruzzi Dolomiti S.p.A. (“Calcestruzzi Dolomiti”), società attiva nella commercializzazione di materiali per l’edilizia, con sede in Veneto in provincia di Belluno, il cui capitale sociale è detenuto da numerose persone fisiche, in maggioranza rappresentanti della famiglia De Pra, e da due società: F.lli de Pra S.p.A. e Findep S.a.s. di De Pra Roberto e C..

**11.** F.lli Romor S.r.l. (“F.lli Romor”), società attiva nella commercializzazione di materiali per l’edilizia, con sede in Veneto in provincia di Belluno, il cui capitale sociale è detenuto da persone fisiche rappresentanti della famiglia Romor.

### **III. LE EVIDENZE AGLI ATTI**

**12.** Oggetto delle evidenze raccolte sono i comportamenti delle Parti, le quali, oltre alla società di servizi Intermodale, sono imprese attive nel mercato della produzione e vendita di calcestruzzo nella Regione Veneto ed, in particolare: General Beton, Superbeton, Calcestruzzi Mosole, Jesolo Calcestruzzi e Ilsa Pacifici Remo nella provincia di Venezia zona “Mare” (Jesolo/Caorle/San Donà di Piave); Superbeton, Calcestruzzi Dolomiti e F.lli Romor nella provincia di Belluno. Tali comportamenti sarebbero stati volti al coordinamento delle offerte e alla spartizione dei cantieri da rifornire, con monitoraggio reciproco dei prezzi praticati e dei volumi di calcestruzzo venduto così da mantenere le quote di mercato nella misura concordata.

**13.** Le medesime Parti avrebbero, a tale fine, organizzato – separatamente per i due tavoli di Venezia zona mare e Belluno - incontri con cadenza regolare tra i propri rappresentanti e un sistema di scambio su base continuativa di dati sensibili, assoggettato ad una gestione centralizzata delegata alla società di servizi Intermodale.

**14.** In tale contesto, allo scopo di orientare il comportamento delle imprese partecipanti all’accordo, sarebbero stati, inoltre, prodotti documenti contenenti l’informazione condivisa tra le Parti relativamente a forniture di calcestruzzo, a cantieri ed elaborazioni informatiche di dati su cantieri e

forniture con codici di riferimento alle diverse Parti. La documentazione che sarebbe stata scambiata tra le Parti includerebbe, altresì, dati utili all'attuazione di meccanismi di monitoraggio reciproco e di denuncia dei comportamenti devianti, con connesso sistema sanzionatorio.

## **IV. DIRITTO**

### ***Il mercato del prodotto***

**15.** Il mercato interessato dall'intesa denunciata risulta essere, in primo luogo, quello della produzione e commercializzazione del calcestruzzo. Il calcestruzzo è un prodotto semilavorato ottenuto dalla miscelazione di cemento, inerti quali ghiaia e sabbia, acqua ed eventuali additivi; la produzione viene eseguita con l'uso di macchine. Il calcestruzzo viene solitamente fornito agli utilizzatori preconfezionato, cioè preparato presso un impianto di miscelazione e trasportato sul luogo di impiego a mezzo di betoniere. Esiste altresì la possibilità che il calcestruzzo venga preparato direttamente in cantiere dall'utilizzatore stesso, utilizzando miscele (rese trasportabili mediante confezionamento in sacchi) cui viene aggiunta acqua.

**16.** La filiera produttiva del calcestruzzo risente necessariamente delle condizioni e dinamiche esistenti nel mercato a monte del cemento. Tale prodotto, infatti, è l'elemento principale per la produzione del calcestruzzo, rappresentando quasi il 70% della miscela, e non è sostituibile con altri materiali<sup>1</sup>.

### ***Il mercato geografico***

**17.** Il mercato del calcestruzzo ha dimensioni geografiche limitate in ragione delle caratteristiche di deperibilità del prodotto dovute alla rapidità dei tempi di solidificazione, che determinano la sua limitata trasportabilità. In base a tali considerazioni l'Autorità ha finora ritenuto che il mercato del calcestruzzo abbia una dimensione geografica pari ad una distanza limitata rispetto allo stabilimento di produzione. Occorre, tuttavia, considerare che le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei materiali da costruzione hanno

---

<sup>1</sup> Il cemento deriva sinteticamente dalla frantumazione di alcune materie prime (calcare, marna, ecc.), dalla loro omogeneizzazione e cottura, onde ottenere il semilavorato denominato *clinker*. Detto semilavorato con l'aggiunta di opportuni correttivi (nel caso anche caratterizzanti) viene poi macinato per ottenere il cemento nelle sue varie tipologie, diverse per composizione chimica e caratterizzazione fisico/meccanica.

determinato la messa a punto di additivi, i quali, oltre a migliorare le caratteristiche tecniche del calcestruzzo sotto il profilo della elasticità e resistenza, hanno altresì consentito di conservare più a lungo la lavorabilità (in particolare i c.d. “additivi ritardanti”) e dunque di trasportare a maggiore distanza il prodotto preconfezionato, ampliandone in tal modo il raggio di commercializzazione.

**18.** Va altresì rilevato che nel settore del calcestruzzo è ipotizzabile la sovrapposizione tra i bacini di utenza dei singoli impianti di produzione, con un effetto di omogeneizzazione delle condizioni di concorrenza in un’area geografica più ampia di quella sopra indicata. Ciò, in particolare, in base alla morfologia del territorio può comportare l’estensione ad aree pluri-provinciali.

In conclusione, si ritiene che l’ambito geografico entro il quale valutare i comportamenti segnalati sia, in linea generale, locale e possa essere anche pluri-provinciale. Nel caso di specie sono interessati due ambiti geografici: quello dell’area che nella terminologia utilizzata dalla società Intermodale viene definita Venezia “zona mare” (Jesolo, Caorle e San Donà di Piave) e quello della provincia di Belluno.

## **V. VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE**

**19.** L’articolo 2 della legge n. 287/90 vieta alle imprese di porre in essere intese, nella forma di accordi o pratiche concordate, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune o in una sua parte rilevante.

**20.** Gli elementi a disposizione dell’Autorità evidenziano la possibile esistenza di un’intesa in base alla quale le società General Beton Triveneta S.p.A., SuperBeton S.p.A., Intermodale S.r.l., Calcestruzzi Mosole S.r.l., Jesolo Calcestruzzi S.r.l. e Ilsa Pacifici Remo S.p.A. avrebbero ripartito le forniture di calcestruzzo quantomeno nell’ambito geografico dell’area di Venezia “Mare” (Jesolo/Caorle/San Donà di Piave). I documenti agli atti danno altresì evidenza della possibile esistenza di un’altra e diversa intesa in base alla quale le società Intermodale S.r.l., Superbeton S.p.A., Calcestruzzi Dolomiti S.p.A., F.lli Romor S.r.l. avrebbero ripartito le forniture di calcestruzzo quantomeno nell’ambito geografico della provincia di Belluno. Entrambe le intese avrebbero avuto lo scopo di mantenere invariate o,

comunque, controllare le rispettive quote di mercato, fissando i prezzi, le condizioni contrattuali di vendita e ripartendosi i clienti finali, nonché ponendo in essere un sistema di scambio di informazioni sensibili e un meccanismo di controllo e sanzione dei comportamenti devianti.

**21.** Le condotte denunciate non trovano corrispondenza nelle normali dinamiche di mercato derivanti da un effettivo confronto concorrenziale e si pongono in contrasto, ove confermate dalle verifiche istruttorie, con il sopra citato articolo 2 della legge n. 287/90.

RITENUTO, pertanto, che i comportamenti adottati dalle società General Beton Triveneta S.p.A., SuperBeton S.p.A., Intermodale S.r.l., Calcestruzzi Mosole S.r.l., Jesolo Calcestruzzi S.r.l., Ilsa Pacifici Remo S.p.A. per la zona a nord di Venezia (Jesolo/Caorle/San Donà di Piave) per un periodo di tempo decorrente almeno dal marzo 2010 alla fine del 2012 e i comportamenti adottati dalle società SuperBeton S.p.A., Intermodale S.r.l., Calcestruzzi Dolomiti S.p.A. e F.Ili Romor S.r.l. per la zona di Belluno per un periodo di tempo pari almeno ai mesi marzo-dicembre 2013 potrebbero rappresentare due intese restrittive della concorrenza nell'ambito delle forniture di calcestruzzo in aree pluri provinciali dell'Italia settentrionale, in particolare nella Regione Veneto, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

## DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società General Beton Triveneta S.p.A., SuperBeton S.p.A., Intermodale S.r.l., Calcestruzzi Mosole S.r.l., Jesolo Calcestruzzi S.r.l., Ilsa Pacifici Remo S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90 nella zona a nord di Venezia (Jesolo/Caorle/San Donà di Piave), e nei confronti della società SuperBeton S.p.A., Intermodale S.r.l., Calcestruzzi Dolomiti S.p.A. e F.Ili Romor S.r.l. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90 per la zona di Belluno;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di

essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Vittoria Tesei;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 29 maggio 2015.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*